Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 207 del 5 settembre 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 settembre 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 181

MINISTERO DELLA SALUTE

Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gojinetchi Renata, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza presentata in data 1 settembre 2011 con la quale la sig.ra **GOJINETCHI Renata**, nata a Rezina (Moldavia) l'1 giugno 1981, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**asistent medical**", conseguito in **Moldavia** presso il Collegio di Medicina di Orhei nell'anno **2011**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 24 maggio 2011;

VISTO il decreto direttoriale in data 16 settembre 2011, trasmesso all'interessata con nota prot. DGRUPS 43045-P del 16 settembre 2011, che ha subordinato il riconoscimento del titolo professionale della richiedente al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale e specialistico, medico e chirurgico.

VISTA la nota del 27 settembre 2011 con la quale la richiedente ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 5 luglio 2012, a seguito della quale la sig.ra **GOJINETCHI Renata** è risultata idonea**;**

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E T A

Art. 1

1. il titolo di "**asistent medical**", conseguito in **Moldavia** presso il Collegio di Medicina di Orhei nell'anno **2011** dalla Sig.ra **GOJINETCHI Renata**, nata a Rezina (Moldavia) l'1 giugno 1981, cittadina moldava, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. La sig.ra **GOJINETCHI Renata** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09251

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gilca Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **GILCA Georgiana Marina**, nata a Bucarest (Romania) il giorno 29 luglio 1982 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **DOBRE Georgiana Marina;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **GILCA;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Fundeni" di Bucarest nell'anno 2009 dalla sig.ra **DOBRE Georgiana Marina, coniugata GILCA,** nata a **Bucarest** (Romania) il **29/07/1982**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra DOBRE Georgiana Marina, coniugata GILCA, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09252

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Diaconu Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **DIACONU Dana**, nata a Dej (Romania) il giorno 4 gennaio 1972, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**asistenta generalista**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bistrita nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **PALTINEAN Dana;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **DIACONU;**

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 28 ottobre 2010;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTO il decreto direttoriale in data 22 dicembre 2010 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS 0000194-P in data 4 gennaio 2011, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi, pari a 450

ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: area emergenza – urgenza, area geriatrica e delle disabilità etica, deontologia, organizzazione e legislazione professionale;

VISTA la nota in data 10 gennaio 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il **tirocinio** di adattamento;

VISTA la nota in data 11 giugno 2012 con la quale l'azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini - Polo didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna, ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistenta generalista**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bistrita nell'anno 1993 dalla signora **PALTINEAN Dana, coniugata DIACONU,** nata a Dej (Romania) il giorno 4 gennaio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **PALTINEAN Dana, coniugata DIACONU**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09253

DECRETO 31 luglio 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Bondor Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BONDOR Simona**, nata a Pitesti (Romania) il giorno 8 giugno 1977 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist",** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Seminario Teologico Sanitario Baptist di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **ENACHE Simona;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **BONDOR;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist",** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Seminario Teologico Sanitario Baptist di Bucarest nell'anno 1999 dalla sig.ra **ENACHE Simona, coniugata BONDOR,** nata a **Pitesti** (Romania) il **08/06/1977**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra ENACHE Simona, coniugata BONDOR, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09254

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Pietrzyk Malgorzata Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PIETRZYK Małgorzata Maria**, nata a Tczew (Polonia) il 13 febbraio 1972, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "licencjat pielęgniarstwa" (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina di Gdańsk nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che il titolo sopra citato risulta rilasciato alla signora **JAWORSKA Małgorzata Maria**, nata a Tczew (Polonia) il 13 febbraio 1972;

VISTO l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato in data 16 febbraio 2011 dall'Ufficio di Stato Civile di Tczew (Polonia) dal quale si evince che la signora **PIETRZYK Małgorzata Maria** ha assunto, da coniugata, il cognome **JAWORSKA**;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 2 aprile 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale dell'interessata soddisfa i requisiti previsti dall'art. 33, comma 3, della direttiva 2005/36/CE, relativo ai diritti acquisiti;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "licencjat pielęgniarstwa" (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso l'Accademia di Medicina di Gdańsk nell'anno 2007 dalla signora **JAWORSKA Małgorzata Maria**, nata a Tczew (Polonia) il 13 febbraio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse, signora **PIETRZYK Małgorzata Maria,** sulla base del titolo professionale conseguito dalla stessa con il cognome **JAWORSKA**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09255

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gerova Minka Georgieva, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GEROVA Minka Georgieva**, nata a Zlatitsa (Bulgaria) il 28 settembre 1971, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра – общ профил" (infermiera professionale – profilo generale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Stara Zagora nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo n. 206 del 2007 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi del giorno 14 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

VISTI gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il proprio decreto datato 1 marzo 2011, prot. DGRUPS/0011451/P del giorno 2 marzo 2011, con il quale questa Amministrazione ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 1800 ore, da svolgersi nell'arco di quattro semestri, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline nelle quali è stata rilevata una carenza formativa: nursing specialistico medico e specialistico chirurgico, anestesia e rianimazione, nursing pediatrico, nursing del malato oncologico terminale, psicologia del malato;

VISTA la nota datata 1 aprile 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

RILEVATO che la richiedente è risultata non idonea alla prova attitudinale sostenuta il 9 giugno 2011;

VISTA la richiesta del 18 aprile 2012 con la quale l'interessata ha chiesto di poter sostenere nuovamente la prova attitudinale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che l'interessata è risultata idonea;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "медицинска сестра – общ профил" (infermiera professionale – profilo generale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Stara Zagora nell'anno 1993 dalla signora **GEROVA Minka Georgieva**, nata a Zlatitsa (Bulgaria) il 28 settembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **GEROVA Minka Georgieva** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09256

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Chacko Robin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **CHACKO Robin,** nato a Piravom-Kerala (India) il giorno 2 agosto 1980, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Nurse, Midwife"** conseguito in **India** nel 2005**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di “Nurse, Midwife” conseguito nell’anno 2005 presso la “Vasantha, School of Nursing” di Gulbarga (India) dal Sig **CHACKO Robin** nato a Piravom-Kerala. (India) il giorno 2 agosto 1980**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **CHACKO Robin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09257

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Varghese Robin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **VARGHESE Robin,** nato a Parakadavu-Kerala (India) il giorno 7 maggio 1982, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Nurse, Midwife"** conseguito in **India** nel 2007**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Nurse, Midwife" conseguito nell'anno 2007 presso la "Ashwini School of Nursing" di Tumkur (India) dal Sig **VARGHESE Robin** nato a Parakadavu-Kerala. (India) il giorno 7 maggio 1982**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il Sig. **VARGHESE Robin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09258

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Issac Jobin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale il Sig **ISSAC Jobin** nato a Vattyamthodu-Kerala (India) il giorno 20 marzo 1985, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Nurse, Midwife"** conseguito in **India** nel 2006**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'Istituto Eupolis Lombardia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Nurse, Midwife" conseguito nell'anno 2006 presso la "St. Mary's School of Nursing" di Chitradurga Bangalore (India) dal Sig **ISSAC Jobin** nato a Vattyamthodu-Kerala (India) il giorno 20 marzo 1985**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. Il richiedente, Sig **ISSAC Jobin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09259

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Sebastian Lalikutty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **SEBASTIAN Lalikutty,** nata a Thekkemala Idukki-Kerala (India) il giorno 10 febbraio1971, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Nurse and Midwife"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il D.M. 18 giugno 2002, "Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10 *ter* , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1" e successive modificazioni;

VISTA l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "Nurse and Midwife" conseguito nell'anno 2000 presso la "St. John's School of Nursing" di Bangalore (India) dalla Sigra **SEBASTIAN Lalikutty** nata a Thekkemala. Idukki-Kerala (India) il giorno 10 febbraio 1971**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La richiedente, sigra **SEBASTIAN Lalikutty** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09260

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Antony Asha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **ANTONY Asha,** nata a Padappakara-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1977, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Nurse, Midwife"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo in “Nurse, Midwife” conseguito nell’anno 2004 presso la “Kristu Jayanti School of Nursing, Lokarakshaka Hospital” di Thevalakara (India) dalla Sigra **ANTONY Asha** nata a Padappakara-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1977**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **ANTONY Asha,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09261

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Karimaruthumkal Jacob Kochurani, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

VISTA la domanda con la quale la Sigra **KARIMARUTHUMKAL Jacob Kochurani,** nata a Iduki (India) il giorno 15 gennaio 1956, ha chiesto il riconoscimento del titolo in "**Nurse, Midwife"** conseguito in **India,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo in “Nurse, Midwife” conseguito nell’anno 1983 presso la “Nirmala Hospital” di Calicut (India) dalla Sigra **KARIMARUTHUMKAL Jacob Kochurani** nata a Iduki (India) il giorno 15 gennaio 1956**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

Art. 2

1. La Sigra **KARIMARUTHUMKAL Jacob Kochurani,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09262

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Duta Anemari Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **DUTA Anemari Viorica** nata a Slanic (Romania) il giorno 21/02/1981, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Ploiesti nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il predetto titolo professionale risulta rilasciato a nome **AVRAM Anemari Viorica;**

VISTO il certificato di matrimonio della richiedente dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **DUTA;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 14/07/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Ploiesti nell'anno 2010, dalla signora **AVRAM Anemari Viorica, coniugata DUTA,** nata a **Slanic (Romania)** il **21/02/1981** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **AVRAM Anemari Viorica, coniugata DUTA,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09263

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Narcisa Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **POPESCU Narcisa Marinela**, nata a Caracal (Romania) il giorno 29 febbraio 1972 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Caracal nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Caracal nell'anno 2011 dalla sig.ra **POPESCU Narcisa Marinela,** nata a **Caracal** (Romania) il **29/02/1972**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra POPESCU Narcisa Marinela, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09264

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Paslaru Corina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PASLARU Corina Elena** nata a Iasi (Romania) il giorno 19/05/1985 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate** conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Gr. T. Popa" di Iasi in data settembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **ROGOZNEAC Corina Elena;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale rileva che la richiedente ha assunto il cognome **PASLARU;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13/02/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Gr. T. Popa" di Iasi in data settembre 2008, dalla signora **ROGOZNEAC Corina Elena, coniugata PASLARU,** nata a **Iasi (Romania)** il **19/05/1985**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **ROGOZNEAC Corina Elena, coniugata PASLARU,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09265

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Vancea Ioana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **VANCEA Ioana Ramona** nata a Oradea (Romania) il giorno 09/09/1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28/11/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Vasile Voiculescu" di Oradea nell'anno 2011, dalla signora **VANCEA Ioana Ramona,** nata a **Oradea (Romania)** il **9 settembre 1988** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **VANCEA Ioana Ramona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09266

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Postavaru Alina Giorgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **POSTAVARU Alina Giorgiana**, nata a Iasi (Romanina) il giorno 26 marzo 1986 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Fondazione Ecologica Green di Iasi nell’anno 2009 dalla sig.ra **POSTAVARU Alina Giorgiana,** nata a **Iasi** (Romania) il **26/03/1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra POSTAVARU Alina Giorgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09267

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Danciu Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **DANCIU Liliana** nata a Borsa (Romania) il giorno 02/05/1980, cittadina romena chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;
VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **HORJ Liliana;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **DANCIU;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Baia Mare nell'anno 2009 dalla sig.ra **HORJ Liliana, coniugata DANCIU,** nata a **Borsa** (Romania) il **2 maggio 1980**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra HORJ Liliana, coniugata DANCIU, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09268

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Albu Valerica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **ALBU Valerica Mihaela**, nata a Iasi (Romania) il giorno 20 dicembre 1972, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent pediatrie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 9 dicembre 2008;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTO la nota prot. n. DGRUPS 0021830-P in data 27 marzo 2009, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 36 mesi, pari a 2700 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica.

VISTA la nota in data 15 aprile 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il **tirocinio** di adattamento;

VISTA la nota non datata, acquisita da questo Ministero in data 16 luglio 2012, con la quale l'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica, ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent pediatrie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1999 dalla signora **ALBU Valerica Mihaela**, nata a Iasi (Romania) il giorno 20 dicembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Art. 2

La signora **ALBU Valerica Mihaela**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09269

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Butucea Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BUTUCEA Larisa**, nata a Criuleni (Moldavia) il giorno 16 aprile 1984 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2009 dalla sig.ra **BUTUCEA Larisa,** nata a **Criuleni** (Moldavia) il **16/04/1984**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra BUTUCEA Larisa, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09270

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Plesca Ruslan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **PLESCA Ruslan** nato a Causeni (Moldavia) il giorno 22/03/1975, cittadino romeno chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato "Ghica- Voda" di Iasi nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica”**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato “Grigore Ghica Voda” di Iasi nell’anno 2009 dal sig. **PLESCA Ruslan,** nato a **Causeni** (Moldavia) il **22 marzo 1975**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. PLESCA Ruslan, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09271

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Florea Angelica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **FLOREA Angelica**, nata a Raducaneni (Romania) il giorno 12 febbraio 1975, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent pediatrie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **LUPU Angelica;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **FLOREA;**

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 9 dicembre 2009;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTO la nota prot. n. DGRUPS 0025797-P in data 15 aprile 2009, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 36 mesi, pari a 2700 ore da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica.

VISTA la nota in data 29 aprile 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il **tirocinio** di adattamento;

VISTA la nota non datata, acquisita da questo Ministero in data 14 luglio 2012, con la quale l'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica, ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent pediatrie**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 1996 dalla signora **LUPU Angelica, coniugata FLOREA**, nata a Raducaneni (Romania) il giorno 12 febbraio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Art. 2

La signora **LUPU Angelica, coniugata FLOREA**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09272

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gloghean Adriana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GLOGHEAN Adriana Maria** nata a Viseu De Sus (Romania) il giorno 15/10/1984 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistenta medicala generala** conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Victor Babes" di Timisoara –Facoltà di Medicina in data settembre 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **MASCALIUC Adriana Maria;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale rileva che la richiedente ha assunto il cognome **GLOGHEAN;**

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 06/06/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario.*";

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Asistenta Medicala Generala" conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Victor Babes" di Timisoara –Facoltà di Medicina in data settembre 2011, dalla signora **MASCALIUC Adriana Maria, coniugata GLOGHEAN,** nata a **Viseu De Sus (Romania)** il **15/10/1984**, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MASCALIUC Adriana Maria, coniugata GLOGHEAN,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09273

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 18.4.2011, con la quale la Sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, nata il 27.4.1974 a Arequipa (Perù), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 10.3. 2004 dall' "Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO il proprio decreto in data 4.8.2011, con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale inerente alle seguenti materie: endodonzia; protesi dentale; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Molina Salas Carmen Rosa è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 10.3.2004 dall' "Universidad Nacional San Luis Gonzaga" di Ica (Perù) alla Sig.ra Molina Salas Carmen Rosa, nata il 27.4.1974 a Arequipa (Perù), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Molina Salas Carmen Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09274

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Paganini Noelia Lorena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 28.2.2011, con la quale la Sig.ra Paganini Noelia Lorena, nata il 27.12.1978 a Quilmes (Argentina), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologa", rilasciato il 17.3.2004 dall'Università Nazionale di La Plata (Argentina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 28.4.2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale inerente alle seguenti materie: endodonzia; protesi dentale; parodontologia; medicina legale;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Paganini Noelia Lorena è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Odontologa", rilasciato il 17.3.2004 dall'Università Nazionale di La Plata (Argentina) alla Sig.ra Paganini Noelia Lorena, nata il 27.12.1978 a Quilmes (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Paganini Noelia Lorena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09275

DECRETO 1° agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Mallia Minio Giovanni Pietro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 11.6.2007, con la quale il Sig. Mallia Minio Giovanni Pietro, nato il 13.10.1978 a Valencia (Venezuela), cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall' "Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 27.9.2007 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; medicina legale; protesi dentale; parodontologia; ortodonzia; odontoiatria conservativa;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Mallia Minio Giovanni Pietro è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il certificato in data 18.6.2012 rilasciato dal Comune di Modica (RG) che attesta che il Sig. Mallia Minio Giovanni Pietro ed il Sig. Mallia Giovanni sono la medesima persona fisica;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall' "Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela) al Sig. Mallia Minio Giovanni Pietro, nato il 13.10.1978 a Valencia (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il Dr. Mallia Giovanni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09276

DECRETO 2 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Forno De Rosas Giampiero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 207 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art.49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs.n.206 del 2007;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. **FORNO DE ROSAS Giampiero**, cittadino italiano, nato a Santiago del Cile (Cile) il 25 febbraio 1985 chiede il riconoscimento del titolo di "**Tecnico Laboratorista Dental**" conseguito in **Cile** nell'anno 2007 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di **Odontotecnico**.

CONSIDERATO che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 9 novembre 2006;

CONSIDERATO che la formazione professionale del richiedente, similmente ai casi analoghi su cui si è già provveduto, presenta differenze, in termini di ore di studi e di contenuti, rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di **Odontotecnico;**

RITENUTO, pertanto**,** di dover subordinare il riconoscimento del titolo in questione, in analogia ai casi su cui si è già provveduto, al superamento di una misura compensativa;

VISTO il decreto direttoriale in data 19 ottobre 2010, prot. DGRUPS 45502-P- 23/10/2010 con il quale si subordina il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi al superamento di una prova attitudinale da sostenersi nelle seguenti discipline: laboratorio, gnatologia, anatomia;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta a Roma il giorno 19 giugno 2012 presso la Scuola IPSIA "Edmondo De Amicis", ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da cui si evince che il Sig. **FORNO DE ROSAS Giampiero** è risultato idoneo;

ACCERTATA, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E T A

Art.1

Il titolo "**Tecnico Laboratorista Dental**" conseguito in **Cile** nell'anno 2007 presso il Centro di Formazione Tecnica "Crownliet" di Santiago del Cile (CILE) dal Sig. **FORNO DE ROSAS Giampiero,** cittadino italiano**,** nato a Santiago (Cile) il giorno 25 febbraio 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di "**Odontotecnico**".

Art.2

Il sig. **FORNO DE ROSAS Giampiero** è autorizzato ad esercitare in Italia l'arte ausiliaria di "Odontotecnico".

Il presente decreto,ai sensi dell'art.16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09277

DECRETO 2 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Pirosanto Bernal Martin Ignacio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ottico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 207 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art.49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs.n.206 del 2007;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. **PIROSANTO BERNAL Martin Ignacio** cittadino italiano nato a Concepcion del Uruguay (Argentina) l'8 settembre 1969 chiede il riconoscimento del titolo di "**tecnico en optica contactologia e instrumental**" conseguito in **Argentina** nell'anno 1993 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'arte ausiliaria di **Ottico**.

ACQUISITO nella seduta del 10 marzo 2009, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, secondo cui il titolo del Sig. **PIROSANTO BERNAL Martin Ignacio** può essere riconosciuto come equipollente a quello di ottico che si consegue in Italia previo superamento di una misura compensativa di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente in una prova attitudinale con esame orale nelle discipline di: anatomia generale e oculare e una prova pratica per le esercitazioni di optometria;

VISTA la propria nota prot.DGRUPS 31557-P- 12 maggio 2009 indirizzata all'ineressato con la quale si subordina il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi al superamento della predetta prova attitudinale;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta a Roma il giorno 19 giugno 2012 presso la Scuola IPSIA "Edmondo De Amicis", ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da cui si evince che il Sig. **PIROSANTO BERNAL Martin Ignacio** è risultato idoneo;

ACCERTATA, la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

D E C R E T A

Art.1

Il titolo " **tecnico en optica contactologia e instrumental**" conseguito in **Argentina** nell'anno 1993 presso la Scuola di formazione tecnica "Maria Sanchez de Thompson" di Buenos Aires dal Sig. **PIROSANTO BERNAL Martin Ignacio,** cittadino italiano**,** nato a Concepcion del Uruguay (Argentina) l'8 settembre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di "**Ottico**".

Art.2

Il sig. **PIROSANTO BERNAL Martin Ignacio** è autorizzato ad esercitare l'arte ausiliaria di ottico.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09278

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Narcisa Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **POPESCU Narcisa Marinela**, nata a Caracal (Romania) il giorno 29 febbraio 1972 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Carol Davila" di Caracal nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria “Carol Davila” di Caracal nell’anno 2011 dalla sig.ra **POPESCU Narcisa Marinela,** nata a **Caracal** (Romania) il **29/02/1972**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra POPESCU Narcisa Marinela, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09279

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Cumpata Ioana Sabina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **CUMPATA Ioana Sabina** nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 19/01/1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 23/05/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2011, dalla signora **CUMPATA Ioana Sabina,** nata a **Piatra Neamt (Romania)** il **19/01/1989** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **CUMPATA Ioana Sabina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09280

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Cocut Jianu Petronela Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **COCUT JIANU Petronela Camelia**, nata a Bacau (Romania) il giorno 26 maggio 1979, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana di Bacau nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **COCUT Petronela Camelia;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **JIANU;**

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 24 febbraio 2011;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTO il decreto direttoriale in data 4 maggio 2011 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0024180 in data 13 maggio 2011, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **1 semestre,** pari a **450 ore** da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline:nursing generale e specialistico.

VISTA la nota in data 26 maggio 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il **tirocinio** di adattamento;

VISTA la nota in data 13 luglio 2012 con la quale l'Azienda Unità' Sanitaria Locale di Viterbo - Didattica delle Professioni Sanitarie corso di laurea in infermieristica , ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Bacau nell'anno 2001 dalla signora **COCUT Petronela Camelia, coniugata JIANU,** nata a Bacau (Romania) il giorno 26 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **COCUT Petronela Camelia, coniugata JIANU,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09281

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Capraru Lia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **CAPRARU Lia**, nata a Iasi (Romania) il giorno 11 luglio 1972 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist",** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist",** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Iasi nell'anno 2000 dalla sig.ra **CAPRARU Lia** nata a **Iasi** (Romania) il **11 luglio 1972**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra CAPRARU Lia, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09282

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Viorel Leunte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 02/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Viorel Leunte nato a Orhei (Repubblica Moldava) il giorno 03/09/1976, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 15/10/2001 con il n 232 dalla Universitatea "Ovidius" Costanţa - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato dalla Universitatea "Ovidius" Costanţa - Romania – in data 15/10/2001 con il n 232 al Sig. Viorel Leunte, nato a Orhei (Repubblica Moldava) il giorno 03/09/1976, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Viorel Leunte è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09283

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Alexandru Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 11/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Alexandru Popa nato a Deva (Romania) il giorno 08/09/1986, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 24/11/2011 con il n. 693 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Victor Babes" Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate specializarea Medicină Dentară” rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babes" Timisoara
- Romania – in data 24/11/2011 con il n. 693 al Sig. Alexandru Popa, nato a Deva (Romania) il giorno 08/09/1986, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Alexandru Popa è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09284

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Claudiu Isac Macarie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Claudiu Isac Macarie nato a Codlea (Romania) il giorno 13/8/1974, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Licenţā de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 02/12/1999 con il n. 1586 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Timişoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 18/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Claudiu Isac Macarie ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva" rilasciato in data 06/01/2010 con il n. 3176 dal Ministerul Sănătății - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 02/12/1999 con il n. 1586 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara - Romania - al Sig. Claudiu Isac Macarie, nato a Codlea (Romania) il giorno 13/8/1974, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Claudiu Isac Macarie è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva" rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 06/01/2010 con il n. 3176 al Sig. Claudiu Isac Macarie, nato a Codlea (Romania) il giorno 13/8/1974, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4

Il Sig. Claudiu Isac Macarie, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09285

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Raina Mateeva Loulankova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 13/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Raina Mateeva Loulankova nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 26/04/1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Магистър Фармацевт" rilasciato in data 30/12/2010 con il n. 20962 dalla Università di medicina - Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Магистър Фармацевт” rilasciato dalla Università di medicina - Sofia - Bulgaria – in data 30/12/2010 con il n. 20962 alla Sig.ra Raina Mateeva Loulankova, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 26/04/1970, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Raina Mateeva Loulankova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all’Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09286

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Mihai Dorian Dragulesu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Mihai Dorian Dragulescu nato a Horezu (Romania) il giorno 27/12/1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 13/01/2005 con il n. 173 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 20/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Mihai Dorian Dragulescu ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva" rilasciato in data 01/02/2010 con il n. 3699 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală” rilasciato in data 13/01/2005 con il n. 173 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara - Romania - al Sig. Mihai Dorian Dragulescu, nato a Horezu (Romania) il giorno 27/12/1979, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Mihai Dorian Dragulescu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva” rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 01/02/2010 con il n. 3699 al Sig. Mihai Dorian Dragulescu, nato a Horezu (Romania) il giorno 27/12/1979, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4

Il Sig. Mihai Dorian Dragulescu, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09287

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Ionel Danut Cliciovan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ionel Danut Cliciovan nato a Lugoj (Romania) il giorno 30/9/1976, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 13/11/2001 con il n. 486 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 18/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ionel Danut Cliciovan ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva" rilasciato in data 09/04/2008 con il n. 2817 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 13/11/2001 con il n. 486 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara - Romania - al Sig. Ionel Danut Cliciovan, nato a Lugoj (Romania) il giorno 30/9/1976, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Ionel Danut Cliciovan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Specialist in specialitatea Anestezie si terapie intensiva" rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 09/04/2008 con il n. 2817 al Sig. Ionel Danut Cliciovan, nato a Lugoj (Romania) il giorno 30/9/1976, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4

Il Sig. Ionel Danut Cliciovan, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09288

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Gela Ciobanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 04/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Gela Ciobanu nata a Iasi (Romania) il giorno 05/07/1967, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 06/03/1996 con il n. 66 dalla Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

VISTO in particolare il certificato di matrimonio serie CD n. 759577 rilasciato in data 29/04/2006;

PRESO ATTO che dal suddetto atto si evince che la Sig.ra Gela Juju nata a Iasi (Romania) il giorno 05/07/1967, di cittadinanza rumena, titolare del "Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 06/03/1996 con il n. 66 dalla Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" Iasi - Romania - è la stessa persona di Gela Ciobanu nata a Iasi (Romania) il giorno 05/07/1967 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Diploma de Licenţă de Doctor-medic Veterinar” rilasciato dalla Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" Iasi - Romania – in data 06/03/1996 con il n. 66 alla Sig.ra Gela Juju, nata a Iasi (Romania) il giorno 05/07/1967, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Gela Ciobanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09289

DECRETO 3 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Marius Papurica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 19/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Marius Papurica nato a Timişoara (Romania) il giorno 18/8/1968, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 21/11/1997 con il n. 965 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Timişoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 19/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Marius Papurica ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Specialist in specialitatea Anestezie, terapie intensiva" rilasciato in data 11/01/2005 con il n. 380 dal Ministerul Sănătăţii - Romania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā” rilasciato in data 21/11/1997 con il n. 965 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Timişoara - Romania - al Sig. Marius Papurica, nato a Timişoara (Romania) il giorno 18/8/1968, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Marius Papurica è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Specialist in specialitatea Anestezie, terapie intensiva” rilasciato dal Ministerul Sănătăţii - Romania - in data 11/01/2005 con il n. 380 al Sig. Marius Papurica, nato a Timişoara (Romania) il giorno 18/8/1968, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4

Il Sig. Marius Papurica, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09290

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Hörr Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **HÖRR Alexandra**, nata a Worms (Germania) il 21 maggio 1983, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella Scuola specializzata per infermiere "Vinzenz-von-Paul" presso l'ospedale Theresienkrankenhaus e St. Hedwig Klinik GmbH di Mannheim in data 14 settembre 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2005 l'interessata ha ricevuto dall'Amministrazione Regionale Karlsruhe l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale);

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 13 marzo 2012, e relativa traduzione, nel quale si certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella Scuola specializzata per infermiere "Vinzenz-von-Paul" presso l'ospedale Theresienkrankenhaus e St. Hedwig Klinik GmbH di Mannheim in data 14 settembre 2005, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" a partire dal giorno 1 ottobre 2005, dalla signora **HÖRR Alexandra**, nata a Worms (Germania) il 21 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **HÖRR Alexandra** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09291

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Kretzschmar Ute Susann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **KRETZSCHMAR Ute Susann**, nata a Grimma (Germania) il 6 dicembre 1983, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella Scuola comunale specializzata per infermiera presso l'ospedale comunale di Bad Reichenhall in data 1 settembre 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2004 l'interessata ha ricevuto dall'Amministrazione Regionale dell'Alta Baviera l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale);

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 31 gennaio 2012, e relativa traduzione, nel quale si certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella Scuola comunale specializzata per infermiera presso l'ospedale comunale di Bad Reichenhall in data 1 settembre 2004, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" a partire dal giorno 1 ottobre 2004, dalla signora **KRETZSCHMAR Ute Susann**, nata a Grimma (Germania) il 6 dicembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **KRETZSCHMAR Ute Susann** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09292

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Grüger Carolin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GRÜGER Carolin**, nata a Langenberg (Germania) il 15 gennaio 1963, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermiera della clinica "St. Antonius" di Wuppertal in data 19 settembre 1985, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 14 novembre 1985 l'interessata ha ricevuto dall'Amministrazione della Città di Wuppertal l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester" con decorrenza dal 20 settembre 1985;

VISTO il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 12 gennaio 2012, e relativa traduzione, il quale riconduce il titolo professionale in possesso della richiedente alle prescrizioni della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “Krankenschwester” (infermiera responsabile dell’assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermiera della clinica “St. Antonius” di Wuppertal in data 19 settembre 1985, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Krankenschwester” a partire dal giorno 20 settembre 1985 rilasciata il 14 novembre 1985, dalla signora **GRÜGER Carolin**, nata a Langenberg (Germania) il 15 gennaio 1963, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **GRÜGER Carolin** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09293

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Nestler Miriam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **NESTLER Miriam**, nata a Karl-Marx-Stadt, ora Chemnitz, (Germania) il 25 agosto 1984, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola per la formazione professionale per infermiera "Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH IbBG" a Berlino in data 19 marzo 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 aprile 2010 l'interessata ha ricevuto dall'Autorità del Land competente per la Sanità e gli Affari Sociali di Berlino l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale);

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 24 aprile 2012, e relativa traduzione, nel quale si certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di cui all'art. 21, comma 1, della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola per la formazione professionale per infermiera "Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH IbBG" a Berlino in data 19 marzo 2010, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" a partire dal giorno 1 aprile 2010, dalla signora **NESTLER Miriam**, nata a Karl-Marx-Stadt, ora Chemnitz, (Germania) il 25 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **NESTLER Miriam** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09294

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Szymkowiak Kristin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SZYMKOWIAK Kristin**, nata a Wolfen (Germania) il 31 agosto 1984, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola statale specializzata per infermiera nel centro ospedaliero di Dessau in data 30 settembre 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2005 l'interessata ha ricevuto dall'Amministrazione del Land Sassonia-Anhalt l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale);

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 1 settembre 2011, e relativa traduzione, nel quale si certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Scuola statale specializzata per infermiera nel centro ospedaliero di Dessau in data 30 settembre 2005, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" a partire dal giorno 1 ottobre 2005, dalla signora **SZYMKOWIAK Kristin**, nata a Wolfen (Germania) il 31 agosto 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **SZYMKOWIAK Kristin** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09295

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Schmidt Silke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SCHMIDT Silke**, nata a Wiesbaden (Germania) il 22 gennaio 1985, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella Scuola infermieristica presso l'ospedale St. Josefs-Hospital in data 7 settembre 2006, con diploma rilasciato il 2 ottobre 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 2 ottobre 2006 l'interessata ha ricevuto dal Regierungspräsidium Darmstadt l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) con decorrenza dal giorno 1 ottobre 2006;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 20 settembre 2011, e relativa traduzione, nel quale si certifica, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è quello indicato, per la Germania, nell'allegato V.2 della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania nella Scuola infermieristica presso l'ospedale St. Josefs-Hospital in data 7 settembre 2006, con diploma rilasciato il 2 ottobre 2006, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" a partire dal giorno 1 ottobre 2006, dalla signora **SCHMIDT Silke**, nata a Wiesbaden (Germania) il 22 gennaio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **SCHMIDT Silke** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09296

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Simon Szabo' Melinda Nora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

VISTI, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **SIMON SZABO' Melinda Nora**, nata a Miskolc (Ungheria) il giorno 5 maggio 1975, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Felnott szakapolo**" conseguito in Ungheria presso la Scuola secondaria professionale di sanità "Korányi Sándor" di Miskolc nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 23 aprile 2009;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Ungheria e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTA la nota in data 26 giugno 2009 trasmessa all'interessata con prot. n. DGRUPS 38283-P in data 26 giugno 2009, con la quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 2 semestri, pari a 900 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica generale, infermieristica clinica, organizzazione professionale, etica professionale e bioetica, nursing, immunologia,immunoematologia, igiene, epidemiologia, infermieristica clinica medica – piani di assistenza, infermieristica clinica chirurgica – sala operatoria, infermieristica in sanità pubblica, medicina specialistica, chirurgia specialistica, medicina d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica in area critica, infermieristica clinica e delle disabilità, (geriatria e riabilitazione), management sanitario ed infermieristico, medicina legale.;

VISTA la nota in data 15 luglio 2009, con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il **tirocinio** di adattamento;

VISTA la nota in data 23 maggio 2012 con la quale l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Felnott szakapolo**" conseguito in Ungheria presso la Scuola secondaria professionale di sanità "Korányi Sándor" di Miskolc nell'anno 1994 dalla signora **SIMON SZABO' Melinda Nora,** nata a Miskolc (Ungheria) il giorno 5 maggio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **SIMON SZABO' Melinda Nora** è autorizzata ad esercitare, in Italia, la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09297

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Del Rosario Perez Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTA la domanda proposta in data 20 novembre 2005, con la quale la Sig.ra **DEL ROSARIO PEREZ Maria** ha chiesto il riconoscimento del titolo di **"Licenciada en Enfermeria"** conseguito nell'anno 2003, presso "Universidad Eugenio Maria de Hostos" di S:Domingo nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

VISTO il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/31671 del 22 ottobre 2007, rilasciato alla Sig.ra **DEL ROSARIO PEREZ Maria,** cittadina dominicana, nata a S.Cristobal (Rep. Dominicana) il giorno 2 aprile 1964 con il quale è stato riconosciuto il titolo professionale di "Licenciada en Enfermeria", ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopraccitato D.P.R. .n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, ai fini dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di Infermiere;

CONSIDERATO che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra **DEL ROSARIO PEREZ Maria** si sia iscritta all'albo professionale;

VISTA la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dall'interessata;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RITENUTO pertanto di accogliere la domanda;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dr.Giovanni Leonardi, in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti dei rispettivi uffici;

DECRETA

1. Il titolo di "**Licenciada en Enfermeria**" conseguito nell'anno 2003 presso "l'Universidad Eugenio Maria de Hostos" di Santo Domingo (Rep. Dominicana) dalla Sig.ra DEL ROSARIO PEREZ Maria, cittadina dominicana, nata a San Cristobal (Rep. Dominicana) il giorno 2 aprile 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La Sig.ra **DEL ROSARIO PEREZ Maria** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09298

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Limbach Ralf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***LIMBACH RALF*****,** nato a Ellwangen ((Jagst) (Germania) il 9 luglio 1973, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di **"*Physiotherapeuten*"** conseguito in Germania presso la "staatlichen Prüfungsuschuß bei der Physiotherapieschule der DAA" - Scuola Professionale di Fisioterapia riconosciuta dallo Stato "Physiotherapieschule der DAA" - di Schwabisch Gmund (Germania), in data 31 marzo 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

CONSIDERATO che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo **“*Physiotherapeuten*”** conseguito in Germania presso la “staatlichen Prufungsuschuß bei der Physiotherapieschule der DAA” - Scuola Professionale di Fisioterapia riconosciuta dallo Stato “Physiotherapieschule der DAA” - di Schwabisch Gmund (Germania), in data 31 marzo 1999, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “***Physiotherapeuten***” a partire dal giorno 1 aprile 1999, dal Sig. ***LIMBACH RALF*,** nato a Ellwangen ((Jagst) (Germania) il giorno 9 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia dell’attività professionale di “***Fisioterapista****”* (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09299

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Niederwolfsgruber Verena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***NIEDERWOLFSGRUBER VERENA***, nata a Brunico (Italia) il 9 giugno 1991, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Medizinische Masseurin"*** conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***";

VISTO il diploma di "***medizinische Bademeisterin"***, rilasciato il giorno 14 marzo 2012 dallo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1 dicembre 2005;

RITENUTA la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di "***Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***", come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

il titolo di studio "***Medizinische Masseurin"*** conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), dalla Sig.ra ***NIEDERWOLFSGRUBER VERENA*** nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 9 giugno 1991, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di ***"Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici".***

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09300

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Thum Klaus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***THUM KLAUS***, nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il 22 marzo 1969, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Medizinischer Masseur"*** conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***";

VISTO il diploma di "***medizinischer Bademeister"***, rilasciato il giorno 14 marzo 2012 dallo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1 dicembre 2005;

RITENUTA la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di "***Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***", come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

il titolo di studio "***Medizinischer Masseur"*** conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), dal Sig. ***THUM KLAUS*** nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 22 marzo 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di ***"Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici".***

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09301

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Erschbamer Karin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***ERSCHBAMER KARIN***, nata a Bolzano (Italia) il 28 marzo 1990, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Medizinische Masseurin"*** conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapic***i";

VISTO il diploma di "***medizinische Bademeisterin"***, rilasciato il giorno 14 marzo 2012 dallo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), ad integrazione della formazione già in possesso della richiedente, in conformità a quanto richiesto nella seduta della Conferenza di Servizi del giorno 1 dicembre 2005;

RITENUTA la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. N. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di "***Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***", come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal "***Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici***";

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

il titolo di studio "***Medizinische Masseurin"*** conseguito il giorno 13 marzo 2012 presso lo "Yoni Academy - Akademie fur ganzheitliche Gesundheitskultur" di Innsbruck (Austria), dalla Sig.ra ***ERSCHBAMER KARIN*** nata Bolzano (Italia) il giorno 28 marzo 1990, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di ***"Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici".***

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09302

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Posoiu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **POSOIU Gabriela** nata a Aninoasa (Romania) il giorno 25/09/1963, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist niv. 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Collegio Tecnico "Ion Mincu" di Tg-Jiu nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 10/05/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist niv. 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio Tecnico "Ion Mincu" di Tg-Jiu nell'anno 2011, dalla signora **POSOIU Gabriela,** nata a **Aninoasa (Romania)** il **25/09/1963** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **POSOIU Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09303

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Popescu Denisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **POPESCU Denisa** nata a Craiova (Romania) il giorno 29/09/1974, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **asistent medical generalist calificat nivel 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologica Sanitaria "Sfantul Iosif" di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 17/02/2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist calificat nivel 3 avansat, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologocia Sanitaria "Sfantul Iosif" di Craiova nell'anno 2011, dalla signora **POPESCU Denisa,** nata a **Craiova (Romania)** il **29/09/1974** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **POPESCU DENISA** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09304

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ciolpan Niculina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **CIOLPAN Niculina**, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 23 settembre 1982 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **GROSAN Niculina;**

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **CIOLPAN;**

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"asistent medical generalist, domeniul asistenta sociala si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario di Baia Mare nell'anno 2007 dalla sig.ra **GROSAN Niculina, coniugata CIOLPAN,** nata a **Viseu de Sus** (Romania) il **23/09/1982**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra GROSAN Niculina, coniugata CIOLPAN, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09305

DECRETO 6 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Banu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BANU Mihaela** nata a Targoviste (Romania) il giorno 20 settembre 1976, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 3 luglio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Elettrotecnico "Spiru Haret" di Targoviste nell'anno 2011, dalla signora **BANU Mihaela,** nata a **Targoviste (Romania)** il **20 settembre 1976,** cittadina italiana, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BANU Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09306

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Stefan Riml, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 13/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Stefan Riml nato a Innsbruck (Austria) il giorno 17/4/1979, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Doktor der Gesamten Heilkunde" rilasciato in data 05/11/2003 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 13/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Stefan Riml ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie" rilasciato in data 21/03/2012 dall' Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Doktor der Gesamten Heilkunde” rilasciato in data 05/11/2003 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al Sig. Stefan Riml, nato a Innsbruck (Austria) il giorno 17/4/1979, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Stefan Riml è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie” rilasciato dall’Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 21/03/2012 al Sig. Stefan Riml, nato a Innsbruck (Austria) il giorno 17/4/1979, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Art. 4

Il Sig. Stefan Riml, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09307

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Judith Kristler-Pallhuber, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 13/06/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Judith Kristler-Pallhuber nata a San Candido (BZ) (Italia) il giorno 03/11/1986, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplom-Tierärztin" rilasciato in data 02/04/2012 dalla Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplom-Tierärztin" rilasciato dalla Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria – in data 02/04/2012 alla Sig.ra Judith Kristler-Pallhuber, nata a San Candido (BZ) (Italia) il giorno 03/11/1986, di cittadinanza Italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Judith Kristler-Pallhuber è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09308

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 11/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro nata a Coimbra (Portogallo) il giorno 17/10/1980, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Carta de curso de Licenciatura em Medicina" rilasciato in data 14/10/2004 dalla Universidade de Coimbra - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 11/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "grau de Assistente na area de Otorrinolaringologia" rilasciato in data 18/08/2011 dal Ministerio da Saude - Portogallo - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Carta de curso de Licenciatura em Medicina” rilasciato in data 14/10/2004 dalla Universidade de Coimbra - Portogallo - alla Sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro, nata a Coimbra (Portogallo) il giorno 17/10/1980, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “grau de Assistente na area de Otorrinolaringologia” rilasciato dal Ministerio da Saude - Portogallo - in data 18/08/2011 alla Sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro, nata a Coimbra (Portogallo) il giorno 17/10/1980, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 4

La Sig.ra Ana Rita Raposeiro Tomé Nobre Monteiro, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09309

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Verena Plattner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 13/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Verena Plattner nata a Bressanone (Italia) il giorno 02/02/1979, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärztin für Innere Medizin" rilasciato in data 06/06/2012 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Fachärztin für Innere Medizin” rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 06/06/2012 alla Sig.ra Verena Plattner, nata a Bressanone (Italia) il giorno 02/02/1979, di cittadinanza Italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2

La Sig.ra Verena Plattner già iscritta all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l’avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09310

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Christian Ladurner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Christian Ladurner nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 17/02/1986, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 06/06/2012 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Doktor der gesamten Heilkunde” rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 06/06/2012 al Sig. Christian Ladurner, nato a Merano (BZ) (Italia) il giorno 17/02/1986, di cittadinanza Italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Christian Ladurner è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09311

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Raymond Guy Landgraaf, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 10/05/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Raymond Guy Landgraaf nato a Hilversum (Olanda) il giorno 24/09/1978, di cittadinanza olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen" rilasciato in data 19/12/2008 dalla Universiteit van Amsterdam - Olanda - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen” rilasciato dalla Universiteit van Amsterdam - Olanda – in data 19/12/2008 al Sig. Raymond Guy Landgraaf, nato a Hilversum (Olanda) il giorno 24/09/1978, di cittadinanza olandese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Raymond Guy Landgraaf è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09312

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Markus Gotwald, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 17/05/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Markus Gotwald nato a Dornbirn (Austria) il giorno 03/10/1964, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachartz für Orthopädie und Unfallchirurgie" rilasciato in data 04/05/2011 dalla Ärztekammer Niedersachsen - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Fachartz für Orthopädie und Unfallchirurgie” rilasciato dalla Ärztekammer Niedersachsen - Germania – in data 04/05/2011 al Sig. Markus Gotwald, nato a Dornbirn (Austria) il giorno 03/10/1964, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2

Il Sig. Markus Gotwald già iscritto all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l’avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09313

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Maria De La Herranz Guerrero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 17/05/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Maria De La Herranz Guerrero nata a Siviglia (Spagna) il giorno 11/12/1984, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en farmacia" rilasciato in data 02/03/2010 dalla Universidad de Sevilla - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di “Licenciada en farmacia” rilasciato dalla Universidad de Sevilla - Spagna – in data 02/03/2010 alla Sig.ra Maria De La Herranz Guerrero, nata a Siviglia (Spagna) il giorno 11/12/1984, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2

La Sig.ra Maria De La Herranz Guerrero è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all’Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09314

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Sandra Maria Ruiz Restrepo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza in data 10.10.2011, con la quale la Sig.ra Sandra Maria Ruiz Restrepo, nata il 7.10.1972 a Medellin (Colombia), cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologa", rilasciato in data 27.6.1997 dalla "Universidad de Antioquia" ad Antioquia (Colombia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo n. 206/2007, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

VISTO il proprio decreto in data 2.3.2012 con il quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale inerente alle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Sandra Maria Ruiz Restrepo è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo “Odontologa”, rilasciato in data 27.6.1997 dalla “Universidad de Antioquia” ad Antioquia (Colombia) alla Sig.ra Sandra Maria Ruiz Restrepo, nata il 7.10.1972 a Medellin (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Sandra Maria Ruiz Restrepo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09315

DECRETO 7 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Zalloum Charbel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, pervenuta in data 18.10.2010, con la quale il Sig. Zalloum Charbel, nato il 28.9.1981 a Beirut (Libano), cittadino libanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Diplome de docteur in Chirurgie dentaire", rilasciato al Sig. Charbel Wadih Zalloum in data 2.7.2005 dall'Università Saint Joseph di Beirut (Libano), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il certificato in data 15.7.2010 rilasciato dall'Ambasciata d'Italia a Beirut che attesta che il Sig. Charbel Zalloum ed il Sig. Charbel Wadih Zalloum sono la stessa persona fisica;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 26.10.2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; medicina legale; ortodonzia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale il Sig. Zalloum Charbel è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Diplome de docteur in Chirurgie dentaire", rilasciato in data 2.7.2005 dall'Università Saint Joseph di Beirut (Libano) al Sig. Charbel Wadih Zalloum, nato il 28.9.1981 a Beirut (Libano), cittadino libanese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il Sig. Zalloum Charbel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09316

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Sandulescu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sandulescu Gabriela**, nata a Ploiesti (Romania) il 24 febbraio 1985 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale F.E.G. di Ploiesti nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale F.E.G. di Ploiesti nell'anno 2009 dalla sig.ra **Sandulescu Gabriela,** nata a **Ploiesti** (Romania) il **24 febbraio 1985**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente, sig.ra **Sandulescu Gabriela,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09317

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Simion Alexandru Bogdan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. **Simion Alexandru Bogdan** nato a Roman (Romania) l'08 febbraio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman Neamt nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 06 marzo 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman Neamt nell'anno 2011, dal sig. **Simion Alexandru Bogdan,** nato a Roman **(Romania)** l'08 febbraio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Simion Alexandru Bogdan** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09318

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Simion Dragos-Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. **Simion Dragos-Mihai** nato a Roman (Romania) l'01 marzo 1989, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman Neamt nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 06 marzo 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Moldova" di Roman Neamt nell'anno 2011, dal sig. **Simion Dragos-Mihai,** nato a Roman **(Romania)** l'01 marzo 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Simion Dragos-Mihai** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09319

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Stanisin Srbinca Crina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Stanisin Srbinca Crina**, nata a Ors. Sinnicolau (Romania) il 26 maggio 1986 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"** conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentacostale Logos di Timisoara nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar"**, conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale Logos di Timisoara nell'anno 2010 dalla sig.ra **Stanisin Srbinca Crina,** nata a **Ors. Sinnicolau** (Romania) il **26 maggio 1986**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente, sig.ra **Stanisin Srbinca Crina,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09320

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Lasek Marzena Monika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **LASEK Marzena Monika**, nata a Przeworsk (Polonia) il giorno 8 febbraio 1988, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "licencjat pielęgniarstwa" (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Statale di Tecnica ed Economia "Don Bronisław Markiewicz" di Jarosław nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 14 novembre 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che l'interessata possiede le qualifiche professionali di cui all'art. 21, comma 1, della direttiva 2005/36/CE, relativo al principio di riconoscimento automatico;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “licencjat pielęgniarstwa” (licenziata in infermieristica) conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Statale di Tecnica ed Economia “Don Bronisław Markiewicz” di Jarosław nell’anno 2011 dalla signora **LASEK Marzena Monika**, nata a Przeworsk (Polonia) il giorno 8 febbraio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **LASEK Marzena Monika** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09321

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ameglio Isabelle Mariangela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **AMEGLIO Isabelle Mariangela**, nata a Hilden (Germania) il 18 agosto 1980, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin" (infermiera pediatrica) conseguito in Germania nel Centro di Formazione Professionale per le professioni sanitarie presso la Clinica Universitaria dell'Università Heinrich-Heine di Düsseldorf in data 31 marzo 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che in data 1 aprile 2008 l'interessata ha ricevuto dal Capoluogo del Land a Düsseldorf l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin" (infermiera pediatrica);

ACQUISITO, nella seduta del giorno 11 marzo 2010, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevole al riconoscimento del titolo professionale in questione previo superamento, da parte della richiedente, di una misura di compensazione;

VISTO l'art. 22 del menzionato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il proprio decreto direttoriale datato 17 maggio 2010, prot. DGRUPS/0024974-P del 21 maggio 2010, con il quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere espresso dalla citata Conferenza di Servizi in data 11 marzo 2010, ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti materie nelle quali è stata riscontrata una carenza formativa: infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica (pediatria d'urgenza, chirurgia pediatrica infermieristica d'urgenza, anestesiologia pediatrica, traumatologia infantile, infermieristica clinica in area critica pediatrica, farmacologia clinica d'urgenza), etica, deontologia e legislazione professionale;

VISTA la nota del 19 luglio 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota del 19 luglio 2012, prot. n. 729, con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dell'Università degli Studi di Genova ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio, svoltosi presso le UU.OO. dell'Istituto G. Gaslini di Genova;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin" (infermiera pediatrica) conseguito in Germania nel Centro di Formazione Professionale per le professioni sanitarie presso la Clinica Universitaria dell'Università Heinrich-Heine di Düsseldorf in data 31 marzo 2008, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin" (infermiera pediatrica) a partire dal giorno 1 aprile 2008, dalla signora **AMEGLIO Isabelle Mariangela**, nata a Hilden (Germania) il 18 agosto 1980, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La signora **AMEGLIO Isabelle Mariangela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere pediatrico previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09322

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Klos Dariusz Krzysztof, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor **KŁOS Dariusz Krzysztof**, nato a Przeworsk (Polonia) il 22 dicembre 1987, cittadino polacco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "licencjat pielęgniarstwa" (licenziato in infermieristica) conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Statale di Tecnica ed Economia "Don Bronisław Markiewicz" di Jarosław nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità di Governo competente della Polonia in data 14 novembre 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che l'interessato possiede le qualifiche professionali di cui all'art. 21, comma 1, della direttiva 2005/36/CE, relativo al principio di riconoscimento automatico;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di “licencjat pielęgniarstwa” (licenziato in infermieristica) conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Statale di Tecnica ed Economia “Don Bronisław Markiewicz” di Jarosław nell’anno 2011 dal signor **KŁOS Dariusz Krzysztof**, nato a Przeworsk (Polonia) il 22 dicembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **KŁOS Dariusz Krzysztof** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09323

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Kaneva Maya Toshkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **KANEVA Maya Toshkova,** nata a Burgas (Bulgaria) il 29 maggio 1984, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра" (infermiera) conseguito in Bulgaria presso l'Università "Prof. Dott. Asen Zlatarov" di Burgas nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATO che il predetto titolo è stato rilasciato alla signora **DIMITROVA Maya Toshkova**, nata a Burgas (Bulgaria) il 29 maggio 1984;

VISTO il "certificato identificativo di persona con nomi differenti" rilasciato in data 4 giugno 2012 dal Comune di Burgas (Bulgaria) in cui si attesta che **KANEVA Maya Toshkova** e **DIMITROVA Maya Toshkova** sono nomi della stessa persona;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Bulgaria – Ministero della Salute - datato 28 maggio 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE e corrisponde a quello indicato, per la Bulgaria, nell'Allegato V, punto 5.2.2., della medesima direttiva;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "медицинска сестра" (infermiera) conseguito in Bulgaria presso l'Università "Prof. Dott. Asen Zlatarov" di Burgas nell'anno 2010 dalla signora **DIMITROVA Maya Toshkova**, nata a Burgas (Bulgaria) il 29 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse, signora **KANEVA Maya Toshkova,** sulla base del titolo professionale conseguito dalla stessa con il cognome **DIMITROVA**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09324

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Shahid Morvarid, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza, in data 16.5.2012, con la quale la Sig.ra Shahid Morvarid, nata a Teheran (Iran) il 22.3.1980, cittadina canadese, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Bachelor of dental surgery", rilasciato in data 10.6.2011 dall' "University of Sheffield" (Gran Bretagna), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO l'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO l'articolo 60 del menzionato decreto legislativo;

CONSIDERATO che l'interessata è in possesso di un titolo conseguito in Gran Bretagna elencato nell'allegato V, punto 5.3.2 della Direttiva 2005/36/CE;

TENUTO CONTO che nella riunione del 6.7.2012 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è stata accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento automatico del titolo in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo “Bachelor of dental surgery”, rilasciato in data 10.6.2011 dall’ ”University of Sheffield” (Gran Bretagna), alla Sig.ra Shahid Morvarid, nata a Teheran (Iran) il 22.3.1980, cittadina canadese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. la D.ssa Shahid Morvarid è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09325

DECRETO 8 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Russi Robayo Gloria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA l'istanza in data 26.9.2006, con la quale la Sig.ra Russi Robayo Gloria, nata il 3.11.1964 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologa", rilasciato in data 5.8.1992 dalla "Fundacion Universitaria San Martin" di Bogotà (Colombia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

TENUTO CONTO che nella riunione del 13.12.2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale nelle seguenti materie: endodonzia; protesi dentaria; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;

VISTO l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Russi Robayo Gloria è risultata idonea;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo “Odontologa”, rilasciato in data 5.8.1992 dalla “Fundacion Universitaria San Martin” di Bogotà (Colombia) alla Sig.ra Russi Robayo Gloria, nata il 3.11.1964 a Bogotà (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Russi Robayo Gloria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell’ambito delle quote stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell’interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09326

DECRETO 8 agosto 2012.

Rettifica al decreto di riconoscimento alla sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il proprio decreto dirigenziale in data 20.7.2012 con il quale è stato riconosciuto alla D.ssa Blasquez Rodriguez Maria Carolina, nata il 29.10.1981 a Cumana (Venezuela), cittadina spagnola, il titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall' "Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

VISTO che l'interessata ha segnalato per le vie brevi che nel menzionato decreto in data 20.7.2012 è stato erroneamente indicato il cognome Blasquez anziché Blazquez;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale risulta che le esatte generalità dell'interessata sono: Blazquez Rodriguez Maria Carolina e non Blasquez Rodriguez Maria Carolina;

PRESO ATTO che il predetto decreto in data 20.7.2012, per mero errore materiale, nel primo "VISTO" della premessa, recita: **VISTA** l'istanza, in data 17.4.2010, con la quale la Sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina, nata il 29.10.1981 a Cumana (Venezuela), cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall' "Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

PRESO ATTO che il predetto decreto in data 20.7.2012, per mero errore materiale, nel settimo "VISTO" della premessa, recita: **VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina è risultata idonea;

PRESO ATTO che in detto decreto, per mero errore materiale, l'articolo 1 comma 1 del dispositivo cita: A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall'"Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela) alla Sig.ra Blasquez Rodriguez Maria Carolina, nata il 29.10.1981 a Cumana (Venezuela), cittadina spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

PRESO ATTO altresì che in detto decreto, per mero errore materiale, l'articolo 1 comma 2 del dispositivo cita: La D.ssa Blasquez Rodriguez Maria Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

RITENUTO per i motivi suesposti, di procedere alla parziale rettifica del citato decreto dirigenziale in data 20.7.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il primo VISTO del decreto dirigenziale in data 20.7.2012, è così sostituito: **VISTA** l'istanza, in data 17.4.2010, con la quale la Sig.ra Blazquez Rodriguez Maria Carolina, nata il 29.10.1981 a Cumana (Venezuela), cittadina spagnola, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall' "Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

2. Il settimo VISTO del decreto dirigenziale in data 20.7.2012, è così sostituito: **VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la Sig.ra Blazquez Rodriguez Maria Carolina è risultata idonea;

3. l'articolo 1 comma 1 del decreto dirigenziale in data 20.7.2012, è così sostituito: A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Odontologo", rilasciato in data 28.5.2004 dall'"Universidad de Carabobo" di Valencia (Venezuela) alla Sig.ra Blazquez Rodriguez Maria Carolina, nata il 29.10.1981 a Cumana (Venezuela), cittadina spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

4. l'articolo 1 comma 2 del decreto dirigenziale in data 20.7.2012, è così sostituito: La D.ssa Blazquez Rodriguez Maria Carolina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Art. 2

Il presente decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 20.7.2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 8 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09327

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Morillo Valdivia De Uriarte Luisa Bartola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

VISTI, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

VISTA l'istanza con la quale la Sig.ra **MORILLO VALDIVIA DE URIARTE Luisa Bartola,** nata a Cajamarca (Perù) il giorno 24 agosto 1960, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"Licenciada en Enfermeria"** conseguito in Perù presso l'"Universidad Nacional de San cristobal de Huamanga" di Huamanga nell'anno 1993, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 23 luglio 2009;

VISTA la nota in data 7 settembre 2009, prot. DGRUPS 46732-P, con la quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 2 semestri, pari a 900 ore da svolgersi per un semestre in ambito chirurgico e per un semestre in ambito dell'emergenza-urgenza in un polo formativo universitario;

VISTA la nota in data 27 aprile 2012 con la quale l'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Battista di Torino ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. Il titolo di "**Licenciada en Enfermeria**" conseguito in Perù presso l'"Universidad Nacional de San cristobal de Huamanga" di Huamanga nell'anno 1993 dalla signora **MORILLO VALDIVIA DE URIARTE Luisa Bartola**, nata a Cajamarca (Perù) il giorno 24 agosto 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

1. La sig.ra **MORILLO VALDIVIA DE URIARTE Luisa Bartola** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09328

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Marin Catalin Constantin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. **MARIN Catalin Constantin**, nato a Valenii de Munte (Romania) il giorno 8 luglio 1977, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Tehnician specialist**, **domeniul asistent medical generalist – asistenta sociala si asistenta pedagogica**", rilasciato nel 2005 dalla Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 15 ottobre 2009;

VISTO il decreto direttoriale in data 17 gennaio 2011, trasmesso all'interessato con nota prot. DGRUPS-2105-P del 18 gennaio 2011, col quale si subordina il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in un tirocinio di adattamento di 6 mesi, per complessive 450 ore in area critica, o in una prova attitudinale nelle discipline dell'area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria;

VISTA la nota del 19 settembre 2011 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale svolta il giorno 12 luglio 2012, da cui si evince che il sig. **MARIN Catalin Constantin,** è risultato **idoneo** alla prova attitudinale;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Tehnician specialist**, **domeniul asistent medical generalist – asistenta sociala si asistenta pedagogica**", rilasciato nel 2005 dalla Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti al sig. **MARIN Catalin Constantin**, nato a Valenii de Munte (Romania) il giorno 8 luglio 1977, cittadino romeno, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

Il sig. **MARIN Catalin Constantin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09329

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **IONESCU Mariana**, nata a Movileni (Romania) il giorno 1 luglio 1960, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – Fondazione Ecologica "Dimitrie Cantemir" di Iasi nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – Fondazione Ecologica "Dimitrie Cantemir" di Iasi nell'anno **1999** dalla sig.ra **IONESCU Mariana**, nata a Movileni (Romania) il giorno 1 luglio 1960, cittadina rumena, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **IONESCU Mariana** è autorizzata a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09330

DECRETO 9 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Neiconi Lamîita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **NEICONI Lamîita**, nata a Lipova (Romania) il giorno 6 novembre 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Seminario Teologico Sanitario Battista di Bucarest nell'anno **1997**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **NECHITA Lamîita**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **NEICONI**;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

RITENUTO che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

D E C R E TA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Seminario Teologico Sanitario Battista di Bucarest nell'anno **1997** dalla sig.ra **NECHITA Lamîita**, **coniugata NEICONI**, nata a Lipova (Romania) il giorno 6 novembre 1971, cittadina rumena, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **NECHITA Lamîita**, **coniugata NEICONI**, è autorizzata a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione e informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09331

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Marcel Pasaniuc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 09/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Marcel Pasaniuc nato a Orhei (Romania) il giorno 18/07/1977, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 10/11/2003 con il n. 1045 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi - Romania – in data 10/11/2003 con il n. 1045 al Sig. Marcel Pasaniuc, nato a Orhei (Romania) il giorno 18/07/1977, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Marcel Pasaniuc è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi

12A09332

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Evelien De Vliegher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 23/07/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Evelien De Vliegher nata a Gent (Belgio) il giorno 29/08/1984, di cittadinanza belga, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Master in de Geneeskunde" rilasciato in data 24/06/2009 dalla Universiteit Gent - Belgio - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Master in de Geneeskunde" rilasciato dalla Universiteit Gent - Belgio – in data 24/06/2009 alla Sig.ra Evelien De Vliegher, nata a Gent (Belgio) il giorno 29/08/1984, di cittadinanza belga, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Evelien De Vliegher è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A09333

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Mitrea Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTA l'istanza presentata in data 6 aprile 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra **MITREA Mihaela**, nata a Bicaz (Romania) il giorno 16 settembre 1978, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Tehnician, in specialitatea asistent medical generalist**", rilasciato dalla Scuola Postliceale Teologico Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di infermiere;

VISTO che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **HANDARIC Mihaela**;

VISTO il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **MITREA**;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

CONSIDERATO che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTO l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

VISTO il proprio decreto direttoriale datato 18 aprile 2011, prot. DGRUPS/20800-P del giorno 20 aprile 2011, con il quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento in area critica della durata di **1 semestre, pari a 450 ore**, o al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti materie: infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria;

VISTA la nota del 26 aprile 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

VISTA la nota in data 16 luglio 2012, con la quale l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma ha comunicato l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Tehnician, in specialitatea asistent medical generalist**", rilasciato dalla Scuola Postliceale Teologico Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno **2002**, dalla signora **HANDARIC Mihaela, coniugata MITREA,** nata a Bicaz (Romania) il giorno 16 settembre 1978, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **HANDARIC Mihaela, coniugata MITREA**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09334

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Munteanu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

VISTA l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **MUNTEANU Mirela** nata a Iasi (Romania) il giorno 11 settembre 1972, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

RILEVATO che il predetto titolo professionale risulta rilasciato al nominativo **ANTOHI Mirela**;

CONSIDERATO che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 7 aprile 2009;

CONDIDERATO che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

VISTA la nota prot. DGRUPS-38782-P del 3 luglio 2009, con la quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di 24 mesi per complessive 1800 ore, da svolgersi in un polo formativo universitario, o in una prova attitudinale nelle discipline di patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

VISTA la nota del 6 settembre 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previst dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere l **prova attitudinale**;

VISTO il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 12 luglio 2012, d cui si evince che la signora **MUNTEANU Mirela** è risultata **idonea** alla prova attitudinale;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in question in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decret legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risors umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Iasi nell'anno 1999 dalla signora **MUNTEANU Mirela**, nata a Iasi (Romania) il giorno 11 settembre 1972, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **MUNTEANU Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A09335

DECRETO 10 agosto 2012.

Riconoscimento al sig. Mancas Romeo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

VISTA l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. **MANCAS Romeo**, nato a Vaslui (Romania) il 2 settembre 1987, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'**agosto del 2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 30 novembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

RILEVATA la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

ACCERTATA, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, **domeniul sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'**agosto del 2011**, dal sig. **MANCAS Romeo**, nato a Vaslui (Romania) il 2 settembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **MANCAS Romeo** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 agosto 2012

p. Il direttore generale: Bisignani

12A09336

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-162) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.